

Nulli i patti in deroga sul capitale nelle società tra professionisti

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 02 NOVEMBRE 2025 | Angelo Busani

Non hanno «nessun rilievo» i patti sociali o parasociali che derogano alla regola secondo la quale, nelle società tra professionisti (Stp), il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei soci professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. È questa la novità che verrà introdotta quando avrà vigore la legge per il mercato e la concorrenza per il 2025 (approvata dal Senato il 29 ottobre scorso e ora in attesa dell'esame della Camera), il cui articolo 1, comma 24, reca appunto tale previsione sull'inderogabilità della normativa in tema di formazione delle decisioni dei soci di Stp. In altre parole, viene compressa o annullata la creatività che potrebbe esprimersi (e che, nella prassi professionale, è talora stata espressa) nel confezionare meccanismi statutari o pattuizioni a latere degli statuti che mettano nel nulla l'obiettivo perseguito dal legislatore quando dispone che nelle decisioni dei soci i professionisti devono "pesare" per almeno i due terzi. **L'eccezione per gli avvocati** Dalla legge sulla concorrenza 2025 non arriva invece alcune novità per le decisioni dei soci nelle società tra avvocati (Sta). Qui continuerà a essere in vigore la diversa regola secondo cui «i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni» (articolo 4-bis, comma 2, lettera a, della legge 247/2012 sulla disciplina dell'ordinamento della professione forense), senza che si sia capito perché mai le Sta debbano avere norme diverse dalle Stp. **Interpretazioni contrapposte** La norma che nelle decisioni dei soci di Stp impone la quota di almeno i due terzi dei soci professionisti ha avuto una vita travagliata in merito all'interpretazione da dare al conseguimento del requisito dei due terzi. Secondo l'opinione maggioritaria, i soci professionisti, purché abbiano i due terzi dei voti esprimibili nelle decisioni dei soci, potrebbero anche essere di numero inferiore ai due terzi dei soci o avere una quota di partecipazione inferiore ai due terzi dell'intero capitale della società. In questo senso si sono espressi, ad esempio, il Comitato notarile triveneto (nell'orientamento Q.A.10 del 2013 e nell'orientamento Q.A.19 del 2015) e il Consiglio nazionale del notariato (nello studio n. 224-2014/I). Opinione diversa è quella secondo la quale il requisito dei due terzi deve intendersi conseguito solo se congiuntamente ricorrano: il requisito dei due terzi del capitale sociale in mano ai professionisti; e quello dei due terzi delle "teste" dei professionisti. **L'intervento dell'Antitrust** Si erano espressi in questo senso il Tribunale di Treviso (in una decisione del 20 settembre 2018) e, soprattutto, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (note Po 150/2014 e Po 319/2017), la cui interpretazione restrittiva è stata però cassata dall'Antitrust (Agcm, segnalazione AS1589): «Al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di Stp e le relative spinte pro-concorrenziali» deve essere privilegiata l'interpretazione della norma, secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi "per teste" e "per quote di capitale" (...) non vengano considerati cumulativi». Dopo questo intervento del Garante della concorrenza, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili aveva bensì riveduto le proprie posizioni (informativa n. 60/2019), ma aveva comunque tenuto il punto, dichiarando «indispensabile» l'adozione di «patti parasociali» o di «clausole statutarie che garantiscano ai soci professionisti di esercitare il controllo della società» in modo tale da evitare che i soci non professionisti «possano influire sulle scelte strategiche delle Stp e sullo svolgimento delle prestazioni professionali». Queste prerogative, ribadiva il Cndcec, «devono sempre esser mantenute in capo ai soci professionisti». © RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TESTO DELLA NORMA	Articolo 1, comma 24 del disegno di legge Concorrenza (atto Senato n. 1578, approvato il 29 ottobre 2025) All'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette. Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ripristinarla nel termine perentorio di sei mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni».
----------------------	---